



COMUNE DI PIANA CRIXIA

PROVINCIA DI SAVONA

Via G. Chiarlone n. 47 - 17058 PIANA CRIXIA - Tel. 019/570021 - Fax 019/570022 -

E-Mail: ut@comune.pianacrixia.sv.it

Mail PEC: protocollo@pec.comune.pianacrixia.sv.it

Allegato A

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE UBICATE IN LOC. CA' NOVA Impianti sportivi Stefano Marchisio (palestra polivalente e campo da calcio)

Art. 1 - Oggetto della concessione

Con la presente convenzione, il Comune di Piana Crixia (d'ora in poi denominato "Concedente") affida alla Società Sportiva _____ (d'ora in poi denominato "Concessionaria") l'utilizzo e la gestione del campo da calcio, dei relativi spogliatoi e della palestra sportiva e relative pertinenze, siti in Loc. Ca' Nova a Piana Crixia, comprese le attrezzature presenti nei suddetti impianti, al fine di organizzare e svolgere le attività sportive e ricreative inerenti la propria Associazione e le altre Associazioni debitamente autorizzate dal Concedente, nelle modalità di cui all'art. 2 della presente convenzione.

L'impianto sportivo oggetto della convenzione, è costituito da:

- campo da calcio principale in erba di dimensioni 65 x 105;
- tribuna per il pubblico (ad oggi non collaudata) corredata dai relativi servizi igienici;
- locale bar e ristoro;
- edificio palestra polifunzionale;
- edificio spogliatoio;
- edificio biglietteria;
- altri locali annessi.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

Con la presente convenzione sono affidati alla Concessionaria tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia le Associazioni e/o Società Sportive debitamente autorizzate.

Art. 2 - Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale usufruibilità dell'impianto a terzi eventualmente autorizzati dal Concedente.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare occasionalmente all'utilizzo dell'impianto anche soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive qui di seguito specificate:

- programmate su base annua o stagionale per Associazioni regolarmente affiliate alla F.G.C.I. o al CONI;
- solo occasionali purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria, e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione dei campi da gioco, della palestra e delle annesse strutture.

In caso di richieste di utilizzo dell'impianto da soggetti diversi dalla Concessionaria, il Concedente richiederà alla Concessionaria il calendario delle attività sportive previste nel periodo in cui ne è stato richiesto l'utilizzo, al fine di poter autorizzare o meno il richiedente e per fare in modo che non si interferisca con le attività già calendarizzate. La Concessionaria dovrà rispondere entro 3 (tre) giorni dalla richiesta del Concedente indicando altresì un eventuale importo a titolo di rimborso spese da porre a carico dei richiedenti che dovrà essere commisurato al periodo di effettivo utilizzo e che sarà di totale spettanza della Concessionaria.

In caso di autorizzazione a soggetti diversi dalla Concessionaria, quest'ultima dovrà garantire tutti i servizi tecnico - ausiliari di cui all'art. 9 della presente convenzione, senza oneri per il Concedente.

La Concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria Associazione, ai termini dell'art. 1, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati.

Si conviene altresì espressamente che ogni utilizzazione, ancorché temporanea, dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente, il quale a sua volta si riserva la facoltà di autorizzare soggetti diversi dalla Concessionaria ad attività non sportive, compatibili con le caratteristiche e la perfetta conservazione dell'impianto medesimo.

Art. 3 - Concessione del servizio

La concessione del servizio è affidata in esclusiva alla Concessionaria che provvederà all'esecuzione delle attività inerenti.

I verbali di consegna, corredati di documentazione fotografica, conterranno la ricognizione esatta e l'attuale consistenza dei beni ed il loro stato e saranno redatti in contraddittorio tra le Parti al momento dell'affidamento del servizio.

Art. 4 - Servizi per manifestazioni

La Concessionaria condivide e accetta l'impostazione generale degli impianti sportivi di Loc. Cà Nova che prevedono all'interno delle aree oggetto di concessione la possibilità di effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli Enti preposti.

Art. 5 - Durata dell'affidamento

La durata della concessione è fissata in 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del contratto formale rinnovabile per ulteriori 5 (cinque) anni a seguito di richiesta della Concessionaria, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese dallo stesso.

La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti, ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Art. 6 - Condizioni economiche per la gestione

Tutti i ricavi sono di esclusiva pertinenza della Concessionaria.

La Concessionaria si impegna a portare a termine tutto quello indicato all'atto dell'offerta tecnica.

La concessionaria si impegna a versare il canone annuo di €. _____, entro il 30 Giugno di ogni anno.

In caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, saranno applicati gli interessi legali su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento.

Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di continuata insolvenza da parte della Concessionaria.

In quest'ultimo caso il Concedente provvederà alla risoluzione anticipata della presente convenzione come previsto al successivo art. 14.

Art. 7 - Cauzione

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Concessionaria deve costituire, una specifica polizza assicurativa come indicato al successivo art. 9.

Art. 8 - Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto del presente affidamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.

Gli eventuali possibili casi di forza maggiore saranno valutati dal Concedente.

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 9 - Obblighi della Concessionaria

La Concessionaria con la presente convenzione si obbliga:

1. a contrarre, prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizza assicurativa per la responsabilità civile contro terzi su un massimale di €. 500.000,00;
2. a contrarre, prima della consegna dell'impianto, con onere a proprio carico, polizza assicurativa per incendi, atti vandalici e dolosi, relativa al costo di ricostruzione dell'immobile pari a €. 500.000,00;
3. a depositare apposita polizza fidejussoria pari all'importo offerto in sede di gara per il canone annuo moltiplicato per 5 anni. In caso di rinnovo la cauzione dovrà essere rinnovata per lo stesso importo;
4. a provvedere all'intestazione e pagamento di tutte le utenze relative all'impianto (gas, energia elettrica, acqua, TARI etc.);
5. ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutto l'impianto sportivo, a partire dai limiti di batteria costituiti dai contatori relativamente a gas, energia elettrica e acqua e degli impianti tecnologici;
6. a provvedere direttamente all'acquisto dei materiali necessari;
7. alla manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature) connesse all'impianto nonché di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie presenti nell'impianto;
8. a provvedere alla pulizia e disinfestazione di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto nonché al regolare sfalcio dell'erba;
9. alla messa in funzione degli impianti tecnologici e delle altre infrastrutture con personale specializzato, munito di patente ove necessario, come previsto dalle disposizioni vigenti;
10. al rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti;
11. a provvedere alla custodia dell'impianto;
12. alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
13. a garantire la corretta gestione della sicurezza con la predisposizione di un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
14. a consegnare una copia di tutte le chiavi dell'impianto al Concedente, anche in caso si dovesse rendere necessaria una modifica/sostituzione delle serrature;
15. a portare a termine il piano di riqualificazione offerto in sede di gara, secondo i tempi previsti nell'offerta. E' fatto divieto di eseguire o comunque procedere a modificazioni dell'impianto o a destinazioni di uso diverse dei locali da quello previsto dalla presente convenzione derivante dal bando di gara;
16. a non essere sostituita negli impegni assunti verso il Concedente, pena la decadenza di pieno diritto della concessione stessa;
17. ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati all'impianto per propria responsabilità o a causa dell'utilizzo incauto delle stesse.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati purchè qualificabili come opere di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

La Concessionaria, per una migliore gestione dell'impianto, potrà avvalersi, oltre che del proprio personale, di consulenti esterni, di prestatori d'opera e di aziende terze, fermo restando quanto contenuto nel presente articolo.

Per quanto concerne:

- il bar-ristoro, sono a carico della Concessionaria l'eventuale acquisto dell'arredo per i locali;
- il punto luce situato all'interno dell'area recintata dell'impianto sportivo di fronte ai locali caldaia, lo stesso, ad oggi, essendo collegato al contatore dell'impianto sportivo è stato disattivato. In caso la Concessionaria volesse procedere alla riattivazione, saranno a suo carico sia gli oneri di riattivazione che le spese per il consumo dell'energia;
- la spalatura della neve è a carico della Concessionaria. In ogni caso su espressa richiesta della Concessionaria, che potrà avvenire anche per le vie brevi, il Concedente effettuerà il servizio di sgombero neve solamente nel piazzale antistante l'impianto sportivo a termine della nevicata;
- il pozzo situato all'interno dell'impianto sportivo e totalmente a servizio dello stesso, la Concessionaria, dovrà prendere accordi con la Società C.I.R.A. S.R.L. circa l'utilizzo dell'acqua da parte di quest'ultima, in caso si verificassero emergenze idriche, al fine di poter consentire l'accesso alla struttura in quanto trattasi di bene di interesse primario.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di quanto indicato al presente art. 9 o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al punto 3 del presente articolo e/o

addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la revoca della presente convenzione.

La Concessionaria non può concedere l'utilizzo dell'impianto sportivo ad altri soggetti senza l'autorizzazione del Concedente.

Art. 10 - Obblighi del Concedente

Il Concedente fornirà copia delle autorizzazioni, certificazioni e dell'intera documentazione relativa agli impianti ed alle attività oggetto del presente contratto, depositate presso i competenti uffici comunali.

Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo.

Art. 11 - Responsabilità della Concessionaria

La Concessionaria è l'unica responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi nell'ambito della gestione del servizio. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio della concessione, sotto il profilo civile e penale.

L'assicurazione stipulata a norma dell'art. 9 della presente convenzione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'art. 9.

La Concessionaria si dichiara unica responsabile nella gestione degli impianti sportivi, nell'organizzazione di manifestazioni e tornei nonché nella quotidiana custodia.

Art. 12 - Controlli

E' facoltà del Concedente far eseguire, da parte degli Uffici competenti e in qualunque momento in cui lo ritenga opportuno anche senza preavviso, controlli e sopralluoghi nell'impianto in gestione alla Concessionaria.

Art. 13 - Penalità

Il Concedente, secondo le gravità delle mancanze accertate, attraverso i propri uffici, applicherà una penale da esperire solo dopo aver notificato in precedenza gli addebiti alla Concessionaria.

Art. 14 - Risoluzione anticipata della convenzione

Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente e ripetute inadempienze ad obblighi di legge;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni della convenzione o non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di contestazione;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo";
- e) violazione del disposto di cui all'art. 5 "Durata dell'affidamento" e all'art. 6 "Condizioni economiche per la gestione";
- f) mancato versamento ingiustificato del canone, nonostante la diffida a provvedervi nel termine prestabilito;
- g) per reiterata inadempienza in materia contributiva e/o per pagamento di imposte dovute e per sopraggiunte cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Alla Concessionaria, in caso di richiesta di risoluzione anticipata della presente convenzione, verrà trattenuto l'importo della fidejussione per gli anni rimanenti di mancato svolgimento del servizio.

Art. 15 - Cessione della convenzione

E' fatto espresso divieto alla concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutti o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

La violazione di tale divieto comporterà la nullità di diritto della cessione del contratto e la risoluzione della convenzione con la Concessionaria, con aggravio di ogni onere e spesa.

Art. 16 - Modifica della convenzione

Ogni modifica ed integrazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

Art. 17 - Norme generali

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali di registrazione imputabili al presente atto, derivanti dalla gestione del complesso, sono a carico della Concessionaria.

Art. 18 - Contenzioso

In caso di controversie che dovessero insorgere tra il Concedente ed la Concessionaria, si farà ricorso alla giustizia ordinaria. Il foro competente è quello di Savona.

Art. 19 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le norme di legge vigenti in materia.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO
